

Deliberazione della Giunta Regionale 9 marzo 2015, n. 33-1164

Indirizzi procedurali in attuazione dell'art. 8 della l.r. 1/2000 s.m.i. e approvazione dello schema di Statuto del Consorzio denominato "Agenzia della Mobilita' Piemontese".

A relazione dell'Assessore Balocco:

La legge regionale 4 gennaio 2000, n. 1 e s.m.i. (Norme in materia di trasporto pubblico locale, in attuazione del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422) all'art. 8, prevedeva, al fine di coordinare le politiche di mobilità nell'ambito metropolitano, che la Regione insieme agli enti locali interessati, promuovesse, aderendovi, la costituzione di un ente pubblico di interesse regionale con natura di consorzio e denominazione di "Agenzia per la mobilità metropolitana e regionale".

Con le DD.G.R. n. 101-6933 del 5 agosto 2002 e n. 1-8692 del 17 marzo 2003 sono stati approvati gli schemi di Statuto e Convenzione tra Regione Piemonte, Provincia di Torino e Comune di Torino per la costituzione del Consorzio, ai sensi e per gli effetti dell'art. 8 della l.r. 1/2000 e s.m.i..

Il Consorzio è stato formalmente costituito in data 9 maggio 2003 con la sottoscrizione dello Statuto e della Convenzione; oltre a Regione Piemonte, Provincia di Torino e Comune di Torino hanno aderito all'Agenzia i Comuni di Baldissero T.se, Beinasco, Carignano, Collegno, Grugliasco, La Loggia, Moncalieri, Nichelino, Orbassano, Pecetto T.se, Pianezza, Rivalta T.se, Rivoli, Settimo T.se, S. Mauro T.se e Volpiano.

Successivamente la partecipazione è stata estesa anche ad altri Comuni dell'area metropolitana.

Il comma 2 dell'art. 8 della l.r. 1/2000, modificato dalla l.r. 17/2004, ha attribuito al Consorzio, fatto salvo quanto stabilito all'art. 8 bis per le infrastrutture regionali, la gestione di tutte le funzioni trasferite o delegate in materia di trasporto pubblico degli enti aderenti in ambito metropolitano ed in particolare quelle di programmazione unitaria ed integrata del sistema della mobilità e dei trasporti, di attuazione della programmazione e di amministrazione dei servizi di trasporto pubblico locale di competenza degli enti aderenti relative all'ambito metropolitano.

La Regione Piemonte, con l'individuazione di quattro bacini territoriali per una gestione ottimale dei servizi di trasporto ferro-gomma, ha avviato un processo di riforma del trasporto pubblico locale che è stato compiutamente illustrato nel corso di numerosi incontri tenutisi con gli Enti soggetti di delega e si è tradotto nelle modifiche apportate alla l.r. 1/2000 dalla l.r. 1/2015.

L'art. 21 della legge regionale 27 gennaio 2015 n. 1 ha istituito e disciplinato l'"Agenzia della mobilità piemontese" quale ente pubblico di interesse regionale che mantiene la forma di consorzio per l'esercizio in forma obbligatoriamente associata delle funzioni degli enti territoriali in materia di trasporto pubblico locale.

Obiettivo primario dell'Agenzia della mobilità piemontese è stabilire e mantenere il coordinamento dei servizi di trasporto pubblico su gomma in relazione a quelli su ferro.

A tal fine l'Agenzia dovrà realizzare un sistema di trasporto pubblico locale unitario in grado di:

- a. soddisfare, in via prioritaria, la mobilità sistematica e quella legata ai servizi di interesse sociale;
- b. ottimizzare gli orari e le frequenze;

- c. migliorare la qualità e l'efficienza dei servizi, mediante la loro razionalizzazione, la minimizzazione delle sovrapposizioni fra servizi automobilistici e fra tali servizi e quelli ferroviari, privilegiando la rete ferroviaria principale quale asse portante del sistema regionale dei trasporti;
- d. assicurare lo sviluppo dell'intermodalità e l'integrazione dei servizi.

L'Agenzia della mobilità piemontese, ai sensi dell'art. 8, c. 2, della l.r. 1/2000 s.m.i., è la sede deputata per l'acquisizione da parte della Regione dell'intesa di cui all'art. 4, c. 5, della medesima legge.

In attuazione dell'art. 8 della l.r. 1/2000 s.m.i., si ritiene opportuno:

- che la Regione Piemonte predisponga e approvi uno schema di Statuto da sottoporre all'esame degli Enti soggetti di delega di cui alla l.r. 1/2000 s.m.i.;
- dare mandato all'Assessore competente di avviare e gestire il confronto con gli Enti soggetti di delega di cui al precedente punto; ogni bacino dovrà esprimere un'unica posizione che sarà valutata in base alla quota di partecipazione ed eventuali modifiche allo schema di Statuto saranno apportate se assunte all'unanimità dei partecipanti alle riunioni indette;
- che lo Statuto sia approvato e sottoscritto da parte degli organi competenti di ciascun Ente consorziato.

Nelle more del recepimento delle modifiche apportate all'art. 8 della l.r. 1/2000 s.m.i. l'Agenzia per la mobilità metropolitana e regionale conserva la titolarità delle funzioni ad essa attribuite dalla medesima legge e prosegue nell'amministrazione dei servizi ad essa conferiti dagli Enti consorziati.

Al fine di ampliare la partecipazione degli enti locali alla definizione della programmazione dei servizi di trasporto pubblico, l'Agenzia della mobilità piemontese favorisce l'adesione dei comuni o unioni di comuni aventi popolazione superiore ai 15.000 abitanti non già soggetti di delega ai sensi della l.r. 1/2000 s.m.i.. E' demandata allo Statuto la disciplina di tale adesione.

La Regione Piemonte, al fine di garantire la continuità dell'esercizio coordinato e unitario dei servizi di trasporto pubblico locale, esercita le funzioni oggetto di delega di cui alla richiamata legge, in sostituzione degli Enti soggetti di delega che entro il 31 marzo 2015 non abbiano manifestato la volontà di aderire al consorzio.

Lo schema propedeutico di Statuto elaborato dalla Regione Piemonte, che sarà sottoposto all'esame degli Enti soggetti di delega nella successiva fase di confronto, prevede che la quota di partecipazione della Regione sia pari al 33% in funzione del conferimento dei servizi di trasporto ferroviari e a tutela delle aree a domanda debole.

Le quote di partecipazione per ogni bacino territoriale sono individuate sulla base di criteri che tengono conto in misura paritaria della popolazione e della superficie territoriale.

La ripartizione delle quote fra gli enti appartenenti ad ogni bacino avviene secondo i criteri che saranno definiti dalla Convenzione di cui all'art. 30 D.Lgs 267/2000 per ogni singolo bacino.

Per quanto sopra;

la Giunta Regionale, unanime,

vista la l.r. 1/2000 s.m.i.;

vista la l.r. 1/2015;

delibera

1) di approvare lo schema di Statuto del Consorzio denominato “Agenzia della Mobilità Piemontese” ai sensi e per gli effetti dell’art. 8 della l.r. 1/2000 s.m.i., allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale, da sottoporre all’esame degli Enti soggetti di delega di cui alla l.r. 1/2000 s.m.i.;

2) di dare mandato all’Assessore competente di avviare e gestire il confronto con gli Enti soggetti di delega di cui alla l.r. 1/2000 s.m.i.;

3) di dare atto che, nelle more del recepimento delle modifiche apportate all’art. 8 della l.r. 1/2000 s.m.i., l’Agenzia per la mobilità metropolitana e regionale conserva la titolarità delle funzioni attribuite dalla medesima legge e prosegue nell’amministrazione dei servizi ad essa conferiti dagli Enti consorziati.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell’art. 61 dello Statuto e dell’art. 5 della L.R. n. 22/2010.

(omissis)

Allegato

Agenzia della mobilità piemontese

STATUTO

TITOLO I □ DENOMINAZIONE, SEDE, DURATA, OGGETTO

Art. 1 COSTITUZIONE, DENOMINAZIONE , QUOTE DI PARTECIPAZIONE.

1.1. In attuazione dell'articolo 8 della l.r. 1/2000 è costituita l'Agenzia della mobilità piemontese quale ente pubblico di interesse regionale in forma di consorzio per l'esercizio in forma obbligatoriamente associata delle funzioni degli territoriali in materia di trasporto pubblico locale, siglabile con un marchio che esprime la sintesi essenziale di Agenzia per la mobilità Piemontese.

1.2. L'Agenzia è un ente pubblico non economico ad esclusiva partecipazione pubblica, dotato di personalità giuridica e di autonomia organizzativa, amministrativa e contabile. L'Agenzia è pertanto soggetta alle regole dell'evidenza pubblica e si qualifica come amministrazione aggiudicatrice ai sensi del D.lgs 163/2006.

1.3. Le quote di partecipazione, determinate anche in funzione della popolazione residente e dell'estensione del territorio, risultano così articolate:

Regione Piemonte: **30%**

Enti del bacino della provincia di Torino: 25%

Enti del bacino di Cuneo: 14%

Enti del bacino del nord-est [comprendente i territori delle province di Biella, Vercelli Novara e VCO]: 16%

Enti del bacino del sud-est [comprendente i territori delle province di Asti e Alessandria]: 12%

Comuni e unioni di comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti: 3%

1.4. La quota di partecipazione della Regione Piemonte è a garanzia dell'unitarietà regionale dei servizi e della tutela delle aree più disagiate.

1.5. La ripartizione delle quote fra gli Enti appartenenti allo stesso bacino tiene conto di criteri legati alla popolazione e definite nella Convenzione.

1.6. All'atto della costituzione dell'Agenzia gli enti soggetti di delega di cui alla l.r. 1/2000 aderiscono con le quote definite nella Convenzione.

1.7. Al fine di ampliare la partecipazione degli enti locali alla definizione della programmazione dei servizi di trasporto pubblico l'Agenzia della mobilità piemontese favorisce l'adesione dei comuni o unioni di comuni aventi popolazione superiore ai 15.000 abitanti non già soggetti di delega ai sensi della l.r. 1/2000

1.8. Le modalità di adesione e l'attribuzione della relativa quota di partecipazione dei soggetti di cui al precedente punto 1.7 sono disciplinate dalla Convenzione.

Art. 2 SEDE

2.1. L'Agenzia ha sede nel comune di Torino. Con deliberazione del Consiglio di amministrazione possono stabilirsi nel territorio sedi secondarie, uffici, agenzie, succursali e rappresentanze.

Art. 3 DURATA , RECESSO, SCIoglimento

3.1. L'Agenzia ha durata sino all'esaurimento dello scopo sociale.

3.2. Per gli Enti soggetti di delega ai sensi della L.R. 1/2000 che non aderiscono o chiedono il recesso le deleghe vengono svolte dalla Regione in applicazione del principio di sussidiarietà. Eventuali servizi

aggiuntivi finanziati dall'Ente che chiede il recesso saranno esercitati solo se ve sarà garantito il contributo.

3.3. Ogni Ente di cui al precedente punto 1.7 può recedere dall'Agenzia con un preavviso di almeno 18 mesi rispetto al momento di effetto del recesso. In caso di recesso, lo stesso avrà effetto solo allo scadere dei contratti di servizio in corso al momento della comunicazione di recesso.

3.4. Il recesso deve essere comunicato per iscritto mediante posta elettronica certificata inviata alla casella P.E.C. dell'agenzia.

3.5. Il recesso può essere esercitato per la prima volta a partire dalla scadenza del secondo periodo di programmazione triennale successivo alla costituzione del consorzio.

Art. 4 OGGETTO SOCIALE

4.1. L'Agenzia assume le funzioni di cui alla citata l.r. 1/2000 e successive modifiche ed integrazioni. L'Agenzia gestisce, **con le risorse messe a disposizione dalla programmazione regionale**, in modo unitario e garantendo l'integrazione funzionale delle reti e dei servizi, tutte le funzioni trasferite o delegate in materia di trasporto pubblico degli enti aderenti ed in particolare quelle di programmazione unitaria ed integrata del sistema della mobilità e dei trasporti, di attuazione della programmazione e di amministrazione dei servizi di trasporto pubblico locale di competenza degli enti aderenti. Gli enti possono, inoltre, delegare all'Agenzia le procedure per l'affidamento dei servizi per l'intero bacino territoriale.

4.2. L'Agenzia, ai sensi dell'art. 8, comma 2 della l.r.1/2000, è la sede deputata per l'acquisizione da parte della Regione dell'intesa di cui all'articolo 4, comma 5 della medesima legge.

4.3. L'Agenzia, anche in conformità a quanto previsto dalla normativa in vigore, ha per oggetto:

- a. L'organizzazione, monitoraggio, controllo, vigilanza e promozione dei servizi di trasporto pubblico locale negli ambiti o bacini territoriali individuati dalla Regione con particolare attenzione all'integrazione con i servizi ferroviari, nonché la loro regolazione e controllo;
- b. L'organizzazione, monitoraggio, controllo, vigilanza e promozione dei servizi ferroviari regionali, volte ad ottimizzare l'integrazione intermodale nei bacini territoriali;
- c. promuove, in coerenza con gli indirizzi regionali, lo sviluppo della mobilità sostenibile e, quindi, la progettazione e l'organizzazione di iniziative finalizzate all'integrazione fra il trasporto pubblico locale e i relativi servizi complementari [quali, a mero titolo esemplificativo, i servizi in area a domanda debole, i parcheggi e la sosta, i servizi di collegamento tra i parcheggi di interscambio e i centri di interesse collettivo, l'accesso ai centri urbani e i relativi sistemi e tecnologie di informazione e controllo, le reti telematiche di centralizzazione e controllo dei servizi];
- d. la gestione delle risorse finanziarie, reperite anche attraverso forme integrative di finanziamento dei servizi di trasporto pubblico locale;
- e. la gestione operativa della politica tariffaria regionale **da attuarsi anche tramite la progressiva estensione del sistema di bigliettazione elettronica integrata (Bip)**;
- f. la sottoscrizione, la gestione, il monitoraggio e la verifica del rispetto dei contratti di servizio, inclusa l'applicazione delle penali;
- g. il monitoraggio della quantità e della qualità dei servizi, attraverso l'utilizzo di strumenti che favoriscano l'acquisizione dei dati e delle informazioni necessari;
- h. lo svolgimento delle funzioni relative alla sicurezza e alla regolarità dei servizi effettuati con autobus, all'idoneità dei percorsi e all'ubicazione delle fermate, in relazione anche alle caratteristiche dei veicoli da impiegare;

- i. l'autorizzazione all'immissione e distrazione dei mezzi nell'ambito dei servizi di trasporto pubblico locale e la certificazione dei servizi svolti "fuori linea" con mezzi non contribuiti;
- j. ogni altra funzione assegnata dagli Enti soci.

4.4. Obiettivo primario dell'Agenzia è stabilire e mantenere il coordinamento dei servizi di trasporto pubblico su gomma in relazione a quelli su ferro e realizzare un sistema di trasporto pubblico locale unitario in grado di:

- a. soddisfare, in via prioritaria, la mobilità sistematica e quella legata ai servizi di interesse sociale;
- b. ottimizzare gli orari e le frequenze;
- c. migliorare la qualità e l'efficienza dei servizi, mediante la loro razionalizzazione, la minimizzazione delle sovrapposizioni fra servizi automobilistici e fra tali servizi e quelli ferroviari, privilegiando la rete ferroviaria principale quale asse portante del sistema regionale dei trasporti;
- d. assicurare lo sviluppo dell'intermodalità e l'integrazione dei servizi.

4.4. L'Agenzia elabora il programma dei servizi di trasporto pubblico organizzato per bacino con l'obiettivo di definire in particolare:

- a. la rete e l'offerta dei servizi di competenza e le relative modalità di svolgimento;
- b. le aree a domanda debole e le modalità di effettuazione dei servizi minimi a carattere sociale in tali ambiti;
- c. ripartire le risorse da destinare all'esercizio dei servizi, individuando l'entità di quelle messe a disposizione dai singoli Enti consorziati.
- d. la programmazione operativa dei servizi che interessano destinazioni poste al di fuori del territorio di competenza del bacino, previo parere degli altri bacini interessati e, per le destinazioni poste al di fuori del territorio regionale, degli altri enti interessati;
- e. le modalità di integrazione tra i servizi di trasporto pubblico locale e le altre forme di mobilità sostenibile;
- f. le strategie di comunicazione e di diffusione delle informazioni all'utenza riguardanti iniziative a carattere locale; la promozione delle attività necessarie ad assicurare un processo di costante miglioramento del servizio di trasporto pubblico e della mobilità;
- g. gli obiettivi da raggiungere in termini di efficienza ed efficacia dei servizi;

4.5. L'Agenzia stipula con la Regione accordi di programma di validità triennale per le risorse da destinare al finanziamento dei servizi di trasporto pubblico locale. Gli accordi di programma regolano anche le eventuali risorse aggiuntive, poste a carico degli enti locali, che gli Enti di ciascun bacino possono prevedere per il finanziamento dell'offerta complessiva dei servizi di trasporto pubblico locale prevista dai programmi di bacino.

4.6 L'Agenzia può essere delegata dagli Enti consorziati a sottoscrivere Accordi di programma con la Regione per investimenti in materiale rotabile, ITS e infrastrutture complementari ai servizi di trasporto pubblico. In tal caso l'Agenzia elabora:

- a) gli interventi per migliorare l'accessibilità ai nodi ed alle infrastrutture di interscambio del trasporto pubblico locale e per incrementare la velocità commerciale dei servizi;
- b) gli interventi per migliorare l'accessibilità e la fruibilità dei servizi da parte delle persone diversamente abili.

CAPO 2: Organi di governo

Art. 5 Organi di governo

1. Sono organi di governo:
 - a) l'Assemblea,
 - b) il Consiglio di amministrazione,
 - c) il Presidente dell'Agenzia.

Sezione I: L'Assemblea

Art. 6 Composizione e durata dell'Assemblea

1. L'Assemblea è composta dai rappresentanti degli Enti aderenti nella persona del Sindaco, del Presidente o di un loro delegato, ciascuno con responsabilità pari alla quota di partecipazione fissata dal presente Statuto o dalla convenzione. Ciascun delegato non può rappresentare più di un Ente consorziato.
2. L'Assemblea è organo di carattere permanente, di durata coincidente con quella dell'Agenzia, non soggetto a rinnovo per scadenze temporali, ma alle sole sostituzioni dei componenti per mutamento della titolarità della carica.

Art. 7 Competenze

1. L'Assemblea è l'organo di indirizzo e di controllo politico-amministrativo.
2. L'Assemblea elegge e revoca:
 - a) il Consiglio d'amministrazione;
 - b) Il Presidente dell'Agenzia, scelto tra i componenti del consiglio di amministrazione;
 - c) i Revisori dei conti.
3. L'Assemblea approva gli atti fondamentali dell'Agenzia. Sono fondamentali i seguenti atti:
 - a) l'intesa al programma triennale dei servizi di trasporto pubblico locale dell'Agenzia in accordo con gli indirizzi e le risorse definite nel programma triennale dei servizi regionale;
 - b) l'autorizzazione alla sottoscrizione degli Accordi di programma previsti dalla L.R. 1/2000 con la Regione Piemonte;
 - c) la relazione previsionale e programmatica, i piani finanziari, il bilancio di previsione annuale e pluriennale e relative variazioni, il conto consuntivo;
 - d) promuovere, dando mandato al Presidente dell'Agenzia, le liti per le controversie riguardanti l'amministrazione;
 - e) l'Assemblea definisce gli obiettivi annuali da assegnare al Direttore generale;
 - f) lo Statuto ed la convenzione e le loro successive modifiche, salvo approvazione da parte degli organi preposti di ciascun Ente consorziato.

Art. 8 Convocazione e quorum di validità delle sedute dell'Assemblea

1. L'Assemblea si riunisce ogni qualvolta se ne ravvisi la necessità. Il Presidente dell'Agenzia è tenuto a indire la riunione, in termine non superiore a venti giorni, quando lo richiedono un numero di componenti dell'assemblea rappresentanti almeno 17% delle quote di partecipazione, o il Consiglio d'amministrazione. In caso d'urgenza il termine è ridotto a quarantotto ore.
2. La richiesta di convocazione deve indicare il luogo, il giorno e l'ora dell'adunanza e l'elenco degli argomenti da trattare. Essa è effettuata mediante P.E.C. alla casella P.E.C. degli enti consorziati o tramite fax, almeno dieci giorni prima di quello fissato per l'adunanza.
3. In mancanza delle formalità suddette, l'Assemblea si reputa regolarmente costituita quando sono intervenuti tutti i rappresentanti degli enti consorziati.
4. Almeno ventiquattro ore prima della riunione, gli atti relativi agli argomenti posti all'ordine del giorno sono depositati nella segreteria del Consorzio e sono messi a disposizione dei rappresentanti anche tramite il sito internet dell'Agenzia. La presente disposizione non si applica ai casi d'urgenza di cui al precedente comma uno.
5. Il Presidente dell'Agenzia, su richiesta dei revisori dei conti, in caso di gravi irregolarità riscontrate nella gestione dell'ente, convoca l'assemblea per gli adempimenti di legge.
6. Le sedute dell'Assemblea si svolgono presso la sede dell'Agenzia o presso la sede di uno degli enti consorziati.
7. Le sedute di prima convocazione sono valide con la presenza della metà dei componenti e **oltre** il 70% delle quote di partecipazione. A seguito di seduta deserta, l'assemblea si riunisce, in seconda convocazione, da tenersi in giorno diverso. In tal caso, la seduta è valida con l'intervento di tanti componenti che rappresentano **oltre** il 70% delle quote di partecipazione; l'organo può deliberare sulle proposte comprese nell'ordine del giorno della seduta dichiarata deserta.
8. Le votazioni sono effettuate a scrutinio palese, salvo che la legge disponga altrimenti.
9. I componenti del Consiglio d'amministrazione e il Presidente dell'Agenzia partecipano ai lavori dell'Assemblea, intervenendo nel dibattito senza diritto di voto. Il Presidente può altresì invitare a partecipare il Direttore generale e i funzionari interessati. Hanno facoltà di partecipare i componenti del Collegio dei Revisori dei conti, senza diritto di voto.
10. Le deliberazioni dell'Assemblea constano di processi verbali firmati dal Presidente e dal Segretario.

Art. 9 Presidente dell'Assemblea

1. L'Assemblea è presieduta dal Presidente della Regione o suo delegato. Al Presidente dell'Assemblea sono attribuiti, sino alla nomina del Presidente dell'Agenzia, i poteri di convocazione. Spetta al presidente dell'Assemblea la direzione dei lavori e delle attività dell'Assemblea stessa.

Sezione II: Consiglio d'Amministrazione

Art. 10 Composizione, elezione e durata

1. Il Consiglio d'amministrazione è composto da un numero di componenti pari a cinque., compreso il Presidente dell'Agenzia.

2. L'Assemblea consortile sceglie i componenti del consiglio d'amministrazione, fuori dal proprio seno, fra i consiglieri comunali, provinciali e regionali degli enti consorziati con una speciale competenza tecnica o amministrativa, per studi compiuti, per funzioni disimpegnate presso aziende pubbliche o private, per uffici ricoperti, debitamente documentati da curricula. Possono essere nominati nel Consiglio di Amministrazione anche gli Assessori, competenti per materia, degli Enti consorziati.
3. L'Assemblea provvede alla nomina del Consiglio d'amministrazione, salvo il caso di elezione unanime di tutti i componenti, sulla base di liste presentate dagli enti consorziati, nelle quali i candidati devono essere elencati mediante un numero progressivo. Ciascun Ente consorziato può esprimere il suo voto per una sola lista.
4. I voti ottenuti da ciascuna lista sono divisi successivamente per uno, due, tre, quattro, cinque così di seguito, secondo il numero di consiglieri da eleggere.
5. I quozienti ottenuti sono assegnati progressivamente ai candidati di ciascuna lista, nell'ordine previsto e vengono disposti in un'unica graduatoria decrescente.
6. Risultano eletti coloro che avranno ottenuto i quozienti più elevati .
7. In caso di parità di quoziente per l'ultimo consigliere da eleggere, è preferito quello della lista che abbia ottenuto il minor numero di voti.
8. Il Consiglio di amministrazione dura in carica tre anni dalla nomina, i consiglieri durano in carica sino all'elezione dei nuovi, salvo perdita dei requisiti previsti per la loro elezione.
9. La dimissione di tre componenti il Consiglio d'amministrazione comporta la decadenza del Consiglio stesso.
10. Le dimissioni dalla carica di Consigliere d'amministrazione non necessitano di presa d'atto e sono immediatamente efficaci. I consiglieri d'amministrazione che non intervengono senza giustificato motivo a tre sedute consecutive sono dichiarati decaduti.
11. L'assemblea procede alla surroga dei consiglieri dimissionari o decaduti o alla nomina del nuovo consiglio entro quarantacinque giorni.

Art. 11 Ineleggibilità ed incompatibilità

1. Non possono essere candidati alla elezione a consigliere d'amministrazione coloro che si trovino nelle condizioni di incandidabilità alla carica di consigliere regionale, provinciale o comunale coloro che sono in lite con l'Agenzia, nonché i titolari, i soci illimitatamente responsabili, gli amministratori, i dipendenti con poteri di rappresentanza o di coordinamento di imprese esercenti attività concorrenti comunque connesse ai servizi del consorzio, ivi comprese le imprese appaltatrici di forniture di beni e servizi o concessionari di servizi di trasporto pubblico.
2. Sono ineleggibili coloro che si trovino nelle condizioni di ineleggibilità alla carica di Consigliere regionale, provinciale o comunale.
3. Sono sospesi e decadono dalla carica i soggetti che non ricoprano più la carica di consigliere regionale, provinciale o comunale e coloro che vengono a trovarsi nelle condizioni previste nei precedenti commi.

Art. 12 Competenze

1. Il Consiglio d'amministrazione compie tutti gli atti rientranti nelle funzioni degli organi di governo, che non siano riservati dallo statuto all'assemblea, e che non ricadano nelle competenze, previste dalla legge o dallo statuto, del presidente dell'Agenzia, del direttore generale o dei dirigenti.
2. E' altresì di competenza del Consiglio d'amministrazione:
 - a) l'adozione dei regolamenti sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, nel rispetto dei criteri generali stabiliti dall'assemblea;
 - b) la nomina del Direttore generale;
 - c) la nomina, su proposta del Direttore generale, dei responsabili dei servizi, l'attribuzione e la definizione degli incarichi dirigenziali e nonché degli incarichi di collaborazione esterna, riconducibili a prestazioni per il cui conferimento l'ordinamento non preveda un procedimento concorsuale, esclusi quelli di supporto all'attività di gestione, secondo le modalità ed i criteri stabiliti dall'articolo 2216;
 - d) l'autorizzazione al presidente dell'Agenzia a resistere alle liti e ad esercitare il potere di conciliazione e transigere nelle controversie riguardanti l'amministrazione;
 - e) l'adozione, in caso di urgenza e sotto la propria responsabilità, delle deliberazioni concernenti variazioni di bilancio, da sottoporre alla successiva ratifica dell'assemblea entro i successivi sessanta giorni, a pena di decadenza;
 - f) la presa d'atto della composizione del Comitato Tecnico.

Art. 13 Convocazioni

1. Il Consiglio è convocato dall'Presidente dell'Agenzia ogni qualvolta lo reputi necessario e comunque con cadenza almeno mensile. La convocazione è altresì obbligatoria se ne fanno richiesta motivata e contenente gli argomenti da trattare, due consiglieri o il Direttore generale o il collegio dei revisori. La riunione in questo caso deve essere fissata non oltre dieci giorni dalla richiesta.
2. Il collegio si riunisce nella sede del Consorzio o in altro luogo indicato nell'avviso di convocazione purché in Italia.
3. L'avviso di convocazione deve contenere il giorno, l'ora, il luogo della riunione e l'indicazione degli oggetti da trattarsi nell'adunanza e deve essere trasmesso tramite posta elettronica o a mezzo fax.
4. L'avviso di convocazione deve essere inviato ai componenti il consiglio di amministrazione indicato alla casella di posta elettronica indicata in sede di accettazione della nomina o successivamente modificato mediante comunicazione scritta inviata al consorzio.
5. Gli avvisi di convocazione devono pervenire ai consiglieri almeno 5 (cinque) giorni prima di quello fissato per la riunione. In caso di urgenza il termine è ridotto a ventiquattro ore.

Art. 14 Deliberazioni

1. Le sedute del Consiglio d'amministrazione sono valide con l'intervento della metà più uno dei suoi membri.

2. Il Consiglio d'amministrazione delibera a maggioranza dei voti e a scrutinio segreto nei casi concernenti le persone. In caso di parità prevale il voto del Presidente dell'Agenzia.
3. Alle sedute del Consiglio d'amministrazione partecipa il direttore generale dell'Agenzia e il Presidente dell'Assemblea o suo delegato, senza diritto di voto.
4. Delle deliberazioni del consiglio è redatto processo verbale dal segretario e firmato dall'Presidente dell'Agenzia e dal Segretario.

Sezione III: Il Presidente dell'Agenzia

Art. 15 Nomina, durata, cessazione

1. Il Presidente dell'Agenzia è nominato dall'Assemblea tra i consiglieri di amministrazione.
2. Il Presidente dell'Agenzia dura in carica quanto dura il consiglio di amministrazione.
3. Il Presidente dell'Agenzia cessa dalla carica in caso di approvazione di deliberazione motivata di revoca dell'assemblea assunta con la stessa maggioranza necessaria per la nomina.
4. In caso di impedimento permanente, revoca dall'incarico, decadenza, sospensione o decesso dell'Presidente dell'Agenzia, l'Assemblea provvede alla nomina di un nuovo Presidente dell'Agenzia, previa integrazione del Consiglio d'amministrazione.
5. Il Presidente dell'Agenzia è sostituito, in caso di assenza o impedimento temporaneo, dal consigliere più anziano.

Art. 16 Competenza

1. Il Presidente dell'Agenzia rappresenta il Consiglio di Amministrazione, nell'esercizio delle proprie competenze, in particolare:
 - a) convoca e partecipa ai lavori dell'Assemblea senza diritto di voto;
 - b) convoca il Consiglio d'amministrazione e lo presiede;
 - c) sovrintende al funzionamento degli uffici e dei servizi, all'esecuzione degli atti, e, salvo la competenza degli altri organi dell'ente, sovrintende all'espletamento delle funzioni attribuite o delegate dagli enti consorziati;
 - d) previa deliberazione dell'organo competente, stipula convenzioni con altri enti per lo svolgimento, in modo coordinato, di funzioni e servizi; esprime il consenso sugli accordi di programma e provvede alla loro approvazione ai sensi di legge;
 - e) previa deliberazione del consiglio d'amministrazione, resiste alle liti ed esercita il potere di conciliare e transigere le controversie riguardanti l'amministrazione;
 - f) previa deliberazione dell'Assemblea, promuovere le liti per le controversie riguardanti l'amministrazione

CAPO 3: Organi di direzione amministrativa e tecnica

Art. 17 Organi di direzione amministrativa

1. Sono organi di direzione amministrativa e tecnica dell'Agenzia il Direttore e gli altri funzionari con incarichi dirigenziali o di alta professionalità, in relazione alle attribuzioni loro conferite per il coordinamento e la direzione degli uffici o per lo svolgimento di funzioni ispettive e di consulenza, studio e ricerca a livello dirigenziale ai sensi delle norme di legge, del presente statuto e dei regolamenti.

Art. 18 Il direttore generale dell'Agenzia

1. Il Consiglio d'amministrazione nomina il Direttore generale dell'Agenzia con contratto a tempo determinato non superiore a tre anni rinnovabile per non più di due volte.
2. Il Direttore generale è designato dalla Regione tra il personale in organico degli Enti consorziati esperti di amministrazione del trasporto pubblico locale e/o di programmazione di sistemi di mobilità e dei trasporti, previo accertamento del possesso dei requisiti per l'accesso alle qualifiche dirigenziali nella pubblica amministrazione, sulla base di curricula formativi e professionali che ne comprovino le capacità tecniche, gestionali ed organizzative.
3. Al Direttore generale compete la responsabilità gestionale; egli persegue gli obiettivi e gli indirizzi stabiliti dagli organi di governo dell'ente sulla base delle direttive impartite dagli stessi; sovrintende alla gestione dell'ente; coordina e indirizza i dirigenti dell'Agenzia, perseguendo livelli ottimali di efficienza, efficacia ed economicità, ai fini del pareggio di bilancio da raggiungere attraverso l'equilibrio delle spese e delle entrate.
4. Il Direttore generale può essere revocato dal consiglio di amministrazione in caso di mancato raggiungimento al termine di ciascun anno finanziario degli obiettivi assegnati dall'Assemblea e previsti nel piano esecutivo di gestione; per responsabilità particolarmente grave o reiterata; negli altri casi disciplinati dai contratti collettivi di lavoro

Art. 19 Attribuzione e definizione degli incarichi dirigenziali

1. Il Consiglio d'amministrazione provvede, sulla base di un'istruttoria predisposta del direttore generale ad attribuire e definire gli incarichi dirigenziali o di alta professionalità al personale di ruolo tenendo conto della natura e delle capacità professionali del singolo funzionario, anche in relazione ai risultati conseguiti in precedenza. Provvede alla loro revoca in caso di inosservanza delle direttive del presidente dell'Agenzia, del Consiglio d'Amministrazione, del direttore generale; di mancato raggiungimento al termine di ciascun anno finanziario degli obiettivi assegnati dal direttore generale e previsti nel piano esecutivo di gestione; per responsabilità particolarmente grave o reiterata; negli altri casi disciplinati dai contratti collettivi di lavoro.

Art. 20 Attribuzione di incarichi di direzione a dirigenti degli enti consorziati

1. Gli incarichi di cui al presente capo possono essere conferiti, previo assenso dell'amministrazione di provenienza, a dirigenti e funzionari degli enti consorziati distaccati presso l'Agenzia per la durata dell'incarico.

Art. 21 Segretario dell'Agenzia

1. Il Segretario svolge funzioni di assistenza giuridico-amministrativa, partecipa con funzioni consultive e di assistenza alle riunioni dell'assemblea e del consiglio d'amministrazione curandone la verbalizzazione.
2. Il Segretario è nominato dal consiglio d'amministrazione tra i segretari o tra i dirigenti amministrativi di ruolo o dell'Agenzia o degli Enti consorziati, previo assenso e nulla osta dell'amministrazione di appartenenza.
3. Il Segretario dipende funzionalmente dal Presidente dell'Agenzia.

Art. 22 Contratti a tempo determinato

1. Per attività legate ad obiettivi determinati e urgenti che non possono essere coperte da personale di ruolo appartenete agli Enti consorziati, potranno essere previste collaborazioni esterne ad alto contenuto di professionalità.
2. Per quanto non previsto si applicano le norme sulle attribuzioni degli incarichi a contratto del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, in quanto compatibili.

Art. 23 Mobilità tra Enti.

1. Al fine di acquisire le professionalità necessarie all'attività dell'Agenzia, la copertura dei posti disponibili avviene mediante mobilità del personale tra Enti ed Agenzia.
2. A tale personale, in caso di scioglimento dell'Agenzia, è garantito il reintegro presso l'Ente di provenienza.
3. Al personale in mobilità è garantita la conservazione della retribuzione riconosciuta nell'Ente di provenienza.

CAPO 4: Comitato Tecnico

Art. 24 Comitato Tecnico

1. E' istituito un Comitato Tecnico composto da cinque dirigenti o loro delegati, competenti in materia di trasporti, uno in rappresentanza di Regione Piemonte e uno per ogni bacino designato dagli Enti di appartenenza.
2. Il Comitato Tecnico, organo di consultazione obbligatoria, opera a supporto del Consiglio di Amministrazione in relazione a tutte le questioni di natura tecnica in materia di pianificazione, programmazione e attuazione del trasporto pubblico locale delle quali sia investito dal Consiglio di Amministrazione, al fine di assicurare la coerenza delle iniziative dell'Agenzia con quelle degli Enti Consorziati, e viceversa.
3. I componenti del Comitato partecipano a titolo gratuito. Le spese di missione sono a carico dell'Ente di appartenenza.

CAPO 5: Atti amministrativi e Organi - disposizioni generali

Art. 25 Atti amministrativi: procedimento, pubblicazione e controllo

1. Agli atti amministrativi degli organi dell'Agenzia si applicano le disposizioni previste per gli atti degli enti locali dal Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali in quanto compatibili.²⁰

Art. 26 Assicurazione e tutela giudiziale degli organi

1. Il Presidente dell'Agenzia, i Consiglieri d'amministrazione, unitamente al Direttore, ai dirigenti, ed ai responsabili d'ufficio vengono assicurati contro i rischi inerenti all'espletamento delle loro funzioni.
2. L'Agenzia, anche a tutela dei propri diritti ed interessi, ove si verifichi l'apertura di un procedimento di responsabilità civile o penale nei confronti del presidente dell'Agenzia, dell'Presidente dell'Agenzia, dei consiglieri d'amministrazione, del direttore e degli altri dipendenti, per fatti o atti connessi direttamente all'espletamento delle funzioni del servizio e all'adempimento dei compiti d'ufficio, assume a proprio carico, a condizione che non sussista conflitto d'interesse, ogni onere di difesa sin dall'avvio del procedimento, facendo assistere il medesimo, con il suo consenso, da un legale di comune gradimento. In caso di sentenza di condanna esecutiva per fatti commessi con dolo o colpa grave, l'ente ripeterà dall'assistito, amministratore e /o dipendente, tutti gli oneri sostenuti per la sua difesa in ogni grado di giudizio.

CAPO 6: Collegio dei revisori dei conti

Art. 27 Elezione, composizione e durata

1. L'elezione, la composizione, la presidenza del collegio dei revisori dei conti, nonché il compenso, e le cause di incompatibilità, ineleggibilità e di decadenza dei suoi componenti, sono regolate dalle norme del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali che disciplinano l'organo di revisione economico-finanziario degli enti locali, in quanto compatibili.
2. I Revisori durano in carica tre anni decorrenti dalla deliberazione di nomina, sono irrevocabili salvo che per inadempienza e sono rieleggibili per una sola volta.
3. I Revisori hanno la responsabilità di esercitare le funzioni previste dalla legge sopra citata e dal regolamento di contabilità.
4. I Revisori possono assistere alle sedute dell'Assemblea dei rappresentanti e, su invito del presidente dell'agenzia, anche alle adunanze del consiglio di amministrazione nelle quali si tratti di bilancio, di conto consuntivo, oppure di materie economiche finanziarie di rilevante interesse per l'Agenzia.

CAPO 7: Patrimonio e gestione economico-finanziaria

Art. 28 - Patrimonio

1. L'Agenzia è dotata di un proprio patrimonio costituito da un fondo di dotazione, fissato dalla convenzione in proporzione alle quote di partecipazione di ciascun ente all'Agenzia, dagli eventuali conferimenti in natura, nonché dalle acquisizioni dirette effettuati con mezzi propri.
2. Eventuali conferimenti in natura sono imputati alle quote di partecipazione e valutati in base al valore attuale con le modalità previste dall'art. 2343 c.c..
3. I beni in dotazione, come i beni direttamente acquisiti dall'Agenzia, sono iscritti nel libro dei cespiti dell'Agenzia, e, a suo nome presso i registri mobiliari o immobiliari.
4. All'Agenzia possono essere assegnati beni in uso, locazione o comodato gratuito, da parte degli enti consorziati.

5. In caso di cessazione dell'Agenzia o di separazione da essa di alcuno dei suoi membri, il patrimonio è ripartito fra i singoli enti in proporzione delle rispettive quote di partecipazione, salvo i diritti dei terzi.

Art. 29 Fonti di finanziamento

1. Le entrate dell'Agenzia sono rappresentate da:
 - a) trasferimenti per il finanziamento dei servizi minimi di trasporto pubblico locale;
 - b) trasferimenti per le attrezzature di arredo delle linee di controllo e monitoraggio dell'utenza e ad azioni di promozione e di informazione del trasporto pubblico locale;
 - c) trasferimenti per il rinnovo ed il potenziamento del materiale rotabile e dei beni strumentali aziendali;
 - d) trasferimenti per il finanziamento dei servizi complementari a quelli minimi;
 - e) trasferimenti dai comuni o altri enti per studi o progettazioni su commessa.
2. Gli oneri derivanti dall'esercizio delle funzioni conferite all'Agenzia sono finanziati mediante una quota dei trasferimenti stanziati per l'espletamento delle funzioni medesime. Tale quota, determinata dall'Assemblea, non può essere superiore a quanto stabilisce la L.R. 1/2000 e successive modificazioni ed integrazioni.
3. L'eventuale risparmio, conseguito da appalti delle concessioni dei servizi, rispetto alle risorse assegnate dagli Enti consorziati viene restituito all'ente conferente.
3. I proventi derivanti da sanzioni a carico dell'affidatario dei servizi di trasporto pubblico, previste dal contratto di servizio, sono acquisiti a titolo di anticipazione dei servizi minimi per gli anni finanziari successivi al bilancio dell'Agenzia.
4. Le scadenze delle erogazioni dei flussi di spesa dagli enti consorziati all'Agenzia sono definiti dalla convenzione.

Art. 30 Contrazione dei mutui

1. L'Agenzia può contrarre mutui o altre forme di indebitamento nei casi e con le modalità previsti dalla legge.
2. Le garanzie per la contrazione dei mutui possono essere rilasciate sia pro-quota dagli enti consorziati, sia da uno o più enti consorziati.
3. Le rate di ammortamento dei mutui sono assunte a carico del bilancio dell'Agenzia, oppure pro-quota dagli enti consorziati, oppure da uno o più enti consorziati che, di comune accordo, intendono accollarsi l'onere.

Art. 31 Contabilità e bilanci

1. Si applicano all'Agenzia, per quanto riguarda la finanza e la contabilità e i bilanci, le norme stabilite per gli enti locali, in quanto compatibili.

CAPO 8: Uffici

Art. 32 Principi e criteri di organizzazione

1. L'Agenzia informa la propria attività amministrativa ai principi di separazione delle funzioni di indirizzo e controllo spettanti agli organi di direzione politica, dai compiti di gestione amministrativa, tecnica e contabile, spettanti agli organi di direzione amministrativa, nonché ai principi di trasparenza e partecipazione.
2. L'organizzazione degli uffici è determinata con atti regolamentari, in attuazione dei criteri stabiliti dalla legge per la pubblica amministrazione.
3. L'Agenzia è organizzata secondo processi basati su un proprio sistema qualità che tiene conto dei requisiti ISO.
4. Ove occorra, l'Agenzia può assumere personale proprio anche con l'istituto della mobilità tra enti pubblici, oppure avvalersi, con il consenso delle rispettive amministrazioni, dell'opera di quello dipendente dagli Enti consorziati.
5. Le deliberazioni d'assunzione sono assunte dal consiglio d'amministrazione, i contratti di lavoro sono di competenza degli organi di direzione amministrativa.
6. Al personale assunto a tempo determinato direttamente dal consorzio, ai fini assicurativi, previdenziali e assistenziali si applicano le norme previste per i comuni e le province.
7. Ai dipendenti del Consorzio si applicano i contratti collettivi nazionali del comparto Regioni, autonomie locali, con applicazione delle norme stabilite per i comuni di dimensione pari a quella di Torino.

CAPO 9: Informazione e partecipazione

Art. 33 Informazione e partecipazione

1. Le proposte di deliberazione degli atti fondamentali dell'Agenzia sono comunicate preventivamente agli enti consorziati nel termine di 30 giorni prima della deliberazione, con invito a proporre osservazioni. Per quanto riguarda gli Enti locali le proposte saranno comunicate ai rispettivi consigli. Gli organi dell'Agenzia deliberano, contro le eventuali osservazioni, con provvedimento motivato.
2. Gli atti fondamentali che impegnino i bilanci degli enti consorziati, con fondi propri degli enti stessi diversi dal fondo trasporti regionale e degli enti locali di cui alla legge regionale 4 gennaio 2000 n. 1, per servizi complementari o integrativi ai servizi minimi sono soggetti al parere obbligatorio e vincolante dell'ente consorziato interessato.
3. Al fine di garantire una piena partecipazione da parte di tutti gli Enti aderenti a prescindere dall'entità della quota di partecipazione, l'Agenzia promuove sedi di consultazione con gli Enti aderenti sui temi di maggior importanza; l'Agenzia promuove altresì sedi di consultazione con parte degli Enti aderenti in relazione a temi di loro specifico interesse. Inoltre, per quanto attiene

all'esercizio del diritto di informazione e di accesso ai documenti in possesso dell'Agenzia, da parte dei Consigli degli Enti consorziati, si richiama quanto previsto, a riguardo, negli Statuti e nei regolamenti degli Enti stessi.

4. L'Agenzia è tenuta a promuovere ogni possibile forma di partecipazione consultiva degli utenti in ordine al funzionamento e all'erogazione dei servizi, prendendo in considerazione proposte presentate da associazioni o gruppi di cittadini e di utenti, promuovendo e/o partecipando ad incontri organizzati dai suddetti soggetti allo scopo di raccogliere le opinioni dei medesimi relativamente alla gestione dei servizi pubblici in materia, e quindi instaurando costanti rapporti con gli organi di comunicazione e di informazione, predisponendo infine pubblicazioni divulgative gratuite per illustrare ai cittadini ed utenti i dati dei piani e degli strumenti di programmazione promossi e fatti propri dall'Agenzia.

CAPO 10: Norme finali e di rinvio

Art. 34 Norme finali e di rinvii

1. Le modifiche al presente statuto sono approvate dall'Assemblea e rimesse agli enti consorziati per gli adempimenti previsti dalla normativa vigente.
2. **Nelle more dell'adesione dei comuni e delle unioni di comuni superiori a 15.000 abitanti, la quota del 3% attribuita al punto 1.3, sono attribuite ai comuni non soggetti di delega già aderenti all'Agenzia. L'ingresso degli altri comuni e unioni di comuni superiori a 15.000 abitanti sarà disciplinato dalla Convenzione.**